

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Osservatorio per la giustizia civile

- *Protocollo
sugli atti
processuali* -

Approvato dall'Osservatorio per la giustizia civile
presso il tribunale di Reggio Emilia in data 13/10/2011

1. PREMESSA

Il gruppo di lavoro sugli atti processuali promosso dall'Osservatorio presso il tribunale di Reggio Emilia – che ha visto la partecipazione di numerosi difensori e di giudici del settore civile del tribunale di Reggio Emilia - nasce dall'esigenza di individuare alcune indicazioni utili, dirette ad affermare i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza nella pratica quotidiana di giudici ed avvocati. L'esigenza di tracciare un percorso comune nell'applicazione del codice nasce dalla convinzione che – al di là delle necessarie riforme normative e, soprattutto, degli indispensabili provvedimenti in ordine alle risorse materiali ed umane – molto si possa fare anche a livello locale per favorire una più ragionevole durata dei processi, assicurando al contempo un'adeguata tutela del diritto di difesa.

L'osservatorio ha individuato nell'eccessiva quantità e prolissità degli atti del processo e nell'eccesso di udienze una ragione – non secondaria - delle odierne difficoltà.

Ne consegue la necessità di definire un modello di prassi processuale che evidenzi quali atti e quali udienze debbano essere ritenute indispensabili e quali atti e quali ulteriori attività debbano essere espletate soltanto ove rispondano ad una specifica funzione processuale¹.

2. RIDONDANZA DI ATTI

L'osservatorio ha individuato un primo aspetto problematico nella ridondanza di atti.

L'osservatorio auspica che gli atti vengano utilizzati soltanto per gli scopi espressamente indicati dalle norme che li prevedono.

Il codice individua difatti in dettaglio le specifiche esigenze alla cui soddisfazione sono preposti gli atti processuali.

¹ A rigore, il processo civile italiano prevede tre atti necessari: un atto di citazione (o ricorso), una comparsa di risposta ed una sentenza (salvo che la causa non si concluda con ordinanza, ad es. per la cancellazione della causa dal ruolo o per l'estinzione del processo); mentre gli ulteriori atti previsti dal codice di rito possono dirsi solo eventuali (tre memorie istruttorie, una comparsa conclusionale ed una memoria di replica).

2.1 MEMORIE ISTRUTTORIE

Le specifiche funzioni delle memorie istruttorie sono indicate dall'art. 183 VI comma c.p.c..

L'effettiva esigenza in concreto di memorie istruttorie è rimessa ad una scelta del difensore (posto che quando le stesse sono richieste da uno dei difensori, il giudice istruttore deve concedere i relativi termini, salvo che non ritenga la causa già matura per la decisione).

L'osservatorio ritiene che se, per un verso, è probabile che le parti nella gran parte dei casi richiedano alla prima udienza i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. – essendo prevedibile che i difensori ritengano opportuno valutare le difese svolte dalla controparte nella comparsa di risposta e nel corso della stessa udienza –, per altro verso l'effettivo deposito di ogni singola memoria debba corrispondere ad un'effettiva esigenza difensiva.

Ne segue che si debba evitare il deposito della prima memoria se non si vogliano precisare o modificare le domande o le eccezioni; che si debba evitare il deposito della seconda memoria se non si abbiano prove nuove ed ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto introduttivo o nella comparsa di risposta; che si debba evitare il deposito della terza memoria se non vi siano prove contrarie o si debbano dedurre argomenti in ordine all'ammissibilità delle prove di controparte.

In ogni caso, è opportuno che la seconda memoria istruttoria, se depositata, contenga l'elenco di tutte le prove orali richieste (anche di quelle dedotte nell'atto introduttivo).

2.2 MEMORIE CONCLUSIVE

L'effettiva necessità delle memorie conclusive è rimessa in larga misura alla valutazione del giudice.

Nelle cause monocratiche, infatti, il giudice istruttore può scegliere tra il modello previsto dall'art. 281 *quinquies* primo comma (trattazione scritta mediante scambio di comparsa conclusionale e memoria di replica) ed il modello di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. (discussione orale), mentre appare scarsamente utilizzato il modello misto ex art. 281 *quinquies* secondo comma, che è subordinato alla richiesta di una parte.

Ad esito della trattazione (orale, ex art. 180 c.p.c.) dunque, il giudice autorizza il deposito di ulteriori memorie se emergono circostanze che meritino un ulteriore approfondimento scritto. L'osservatorio propone che nei procedimenti in cui non emergano tali necessità il giudice istruttore vagli la possibilità di adottare in via privilegiata il modello di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c.. L'osservatorio concorda che la normativa non esclude che il giudice istruttore consenta comunque il deposito di una memoria autorizzata ex art. 170, IV comma cpc, ove ritenuto opportuno.

La ragione principale dello scarso utilizzo di tale modulo procedimentale

è da rinvenire nel difettoso impianto della norma che impone il deposito della sentenza subito dopo la discussione². L'osservatorio concorda che la normativa non esclude, tuttavia, che il giudice ad esito della discussione orale rinvii ad una seconda udienza in data successiva da tenersi nei giorni o nelle settimane successive per la «*eventuale prosecuzione della discussione e il deposito della sentenza*»³.

3. PROLISSITA' DEGLI ATTI

3.1 *SINTESI*

L'osservatorio ha individuato nella prolissità degli atti (sia difensivi che del giudice) una delle ragioni dell'attuale lungaggine dei processi. Il Legislatore ha già affrontato il problema con riguardo alla sentenza, imponendone la concisione. Lo stesso criterio può essere suggerito per tutti gli atti processuali.

L'adozione di mezzi informatici, se per un verso ha consentito una più celere redazione degli atti, per altro verso ha favorito la ripetizione dei medesimi contenuti nei diversi atti difensivi, così che si nota una ripetizione – anche attraverso la mera operazione del “*copia ed incolla*” – delle stesse allegazioni nell'atto di citazione, nelle memorie istruttorie e nelle memorie conclusive. L'operazione di copiatura informatica – operata con un semplice “*click*” – comporta per la controparte e per il giudice un faticoso ed impegnativo lavoro di attenta lettura di innumerevoli quanto inutili pagine, con il correlato rischio di un calo di attenzione. Si consideri che gli atti si moltiplicano in modo esponenziale ed incontrollato tenendo conto: del numero di atti; del numero di parti; del numero di processi.

La ripetizione delle stesse allegazioni nei diversi atti potrebbe trovare spiegazione nel timore del difensore che il giudice si limiti a leggere soltanto l'ultimo atto depositato. Tale timore è tuttavia infondato ove si tenga conto che l'attuale sistema di preclusioni e decadenze costringe il giudice a leggere comunque tutti gli atti del processo per verificare se ogni allegazione sia stata dedotta nell'appropriata fase processuale (essendo la tardività rilevabile d'ufficio). In ogni caso, è sicuro impegno dei giudici del tribunale di Reggio Emilia che tutti gli atti del processo siano esaminati al momento della decisione con la necessaria cura.

² A differenza di altri sistemi processuali europei (e del modulo adottato, ad es., per i procedimenti cautelari), il Legislatore non ha previsto, difatti, che il giudice possa riservarsi ad esito della discussione orale, depositando la sentenza nelle settimane successive. Ciò comporta il rischio, fortemente avvertito dai giudici, che il lavoro di preparazione della discussione orale e l'eventuale predisposizione di una bozza di decisione (che appare indispensabile ove si voglia depositare la sentenza subito dopo la discussione) risultino vani nel caso in cui le parti disertino l'udienza per avere raggiunto un accordo.

³ La presenza dei difensori delle parti in udienza e la loro partecipazione alla discussione orale dovrebbe assicurare che vi sia un interesse per la decisione e non vi siano trattative in corso.

La prima e più importante raccomandazione è, dunque, il superamento definitivo dell'attuale tendenza a reiterare le stesse cose nei diversi atti.

Inoltre, non è necessario alcun riepilogo delle argomentazioni della controparte, né è necessario alcun riepilogo delle proprie posizioni.

Non è necessario inserire negli atti lo svolgimento del processo: ogni accenno allo svolgimento del processo si giustifica soltanto per illustrare una questione processuale che debba ancora essere decisa dal tribunale in sentenza.

Ogni atto deve contenere il minimo indispensabile diretto allo specifico scopo dell'atto (indicazione dei fatti negli atti introduttivi; delle prove nella memoria istruttoria; risposta alle allegazioni della controparte nella comparsa conclusionale).

3.2 TECNICA DI REDAZIONE DEGLI ATTI

L'osservatorio ha individuato – avendola sottoposta ad una prima sperimentazione - una specifica tecnica di redazione degli atti processuali che si raccomanda a giudici ed avvocati.

L'atto di citazione deve essere redatto per punti con numerazione progressiva e con specificazione per ogni fatto del relativo mezzo di prova. Ogni punto deve dare indicazione di un fatto determinato (costitutivo, modificativo, impeditivo, estintivo ecc...) e deve essere seguito immediatamente dalla deduzione della relativa prova (documentale, orale ecc..). Ciò consente, innanzitutto, l'esposizione ordinata e funzionale dei fatti, escludendo allegazioni prive di supporto probatorio.

Le conclusioni devono contenere l'esatta indicazione della data di decorrenza degli interessi.

La qualificazione giuridica dei fatti (le ragioni di diritto) può essere svolta, nella maggioranza dei casi, insieme alla descrizione dei fatti con un mero richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per mero rinvio (sulla falsariga di quanto previsto per le sentenze dal nuovo art. 118 disp att.).

Quando si rende necessario uno specifico paragrafo sulle ragioni di diritto, è comunque opportuno che l'esposizione delle ragioni di diritto sia sintetica ed è sconsigliabile dilungarsi su questioni oramai non più controverse (ad es., sulla natura contrattuale della responsabilità medica; su questioni ormai risalenti in materia di anatocismo ecc..).

È opportuno che la giurisprudenza (soprattutto di merito) e la dottrina sia allegata per esteso (non dunque con mere citazioni estrapolate). È inoltre opportuno che le sentenze di merito siano riportate in nota, oppure allegate all'atto con fogli separati.

La comparsa di risposta deve ripetere, ove possibile, la stessa numerazione dell'atto di citazione con indicazione di non contestato/contestato e/o della relativa prova.

I fatti modificativi/impeditivi/estintivi possono essere allegati

aggiungendo ulteriori numeri dopo la numerazione dell'attore oppure, se ritenuto più utile ai fini di un'esposizione più chiara, aggiungendo una sotto numerazione secondo il sistema fregghiano oggi comunemente in uso (1; 1.1; 1.2; 1.3 ecc.).

Anche la comparsa conclusionale e la memoria di replica nei limiti del possibile devono seguire la medesima numerazione.

La concatenazione indotta da tale tecnica redazionale consente di individuare da subito i punti controversi e quelli non contestati e consente alle parti ed al giudice un maggiore controllo anche con riguardo al supporto probatorio.

Se tutte tali indicazioni saranno seguite dalle parti, la sentenza potrà seguire, per conseguenza, la stessa numerazione dell'atto di citazione e della comparsa di risposta, rendendone più semplice la redazione e rendendo più agevole verificare che tutte le questioni contestate siano state vagliate dal giudice.

3.3 VALUTAZIONI DELLE ATTIVITÀ DIFENSIONALI

L'attuale tendenza ad un'eccessiva ridondanza di atti ed ad un'eccessiva prolissità degli stessi non risponde ad alcuna esigenza ed è soltanto causa di grave disservizio. Non è vero che atti difensivi, provvedimenti giurisdizionali e sentenze più lunghe siano indice di un più accurato studio della causa. Al contrario, è convinzione dell'osservatorio che più un atto sia sintetico, più lo stesso denoti capacità del redattore – sia esso un difensore od un giudice – di individuare gli elementi rilevanti di fatto e di diritto e di esporli con chiarezza. La redazione di atti concisi e funzionali richiede di fatto un maggiore sforzo di studio (come si usa dire: *ho scritto molto perché avevo poco tempo*).

Tale convincimento, fermamente condiviso da tutti i giudici del tribunale di Reggio Emilia, comporta che la valutazione dell'attività difensionale - espressa anche nel provvedimento di liquidazione delle spese – debba tenere conto non della quantità di pagine ma della capacità persuasiva degli atti difensionali, dovendo un'inutile prolissità essere, delle due, valutata negativamente in sede di liquidazione. Per contro, pochi atti difensionali redatti con specifica qualità espositiva debbono dare luogo a liquidazioni più rilevanti rispetto a molti atti ripetitivi e confusi.

4. ULTERIORI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE - RINVIO

Nel corso dell'ampia e partecipata discussione sono emerse ulteriori esigenze che attengono più in generale alle modalità della trattazione.

Quanto sopra esposto in ordine agli atti del processo attiene all'inveramento del (dimenticato..) principio di oralità. Anche gli ulteriori due principi che informano il processo civile – immediatezza e concentrazione – meritano tuttavia un approfondimento.

L'osservatorio ritiene che un processo moderno e ben organizzato - secondo i dettami del codice - consti non solo di pochi atti indispensabili ma anche di poche udienze indispensabili⁴.

L'osservatorio ritiene che tutte le udienze di mero rinvio debbano essere evitate.

La riduzione delle udienze richiede, tuttavia, una più ampia riflessione – in particolare sulla direzione del processo da parte del giudice, sull'organizzazione del ruolo, sul calendario del processo, sui diritti e doveri di collaborazione dei difensori ecc...) - che potrà essere approfondita soltanto in un ulteriore gruppo di lavoro.

Alcuni elementi, in ogni caso, possono essere segnalati già in questa sede.

È auspicato, innanzitutto, che il giudice istruttore sottoponga ad attento vaglio l'opportunità di chiamare terzi in causa al fine di evitare inutili appesantimenti del processo ogniqualvolta sia possibile addivenire ad una decisione tra le parti in causa rinviando ad altro processo le domande che si intendano svolgere verso terzi.

L'osservatorio ritiene auspicabile che l'ordinanza di ammissione delle prove dia conto delle ragioni di inammissibilità dei singoli capitoli dedotti dalle parti. L'osservatorio auspica che l'ammissibilità della prova dell'interrogatorio formale dei soggetti legali rappresentanti di persone giuridiche sia vagliata dal giudice istruttore tenendo conto dell'effettiva possibilità di conoscere i fatti oggetto dei capitoli di prova.

È fermamente auspicato che l'assunzione delle prove orali si svolga in un'unica udienza.

Ciò consente di risparmiare tempo e consente al giudice ed ai difensori di studiare adeguatamente il caso prima di assumere le prove.

A tale fine appare opportuno che il giudice istruttore preveda per ogni udienza un tempo confacente, tenendo conto del numero di testimoni e della natura dei fatti oggetto delle deposizioni.

L'osservatorio ritiene indispensabile evitare attività inutili quali la preparazione, da parte di giudici ed avvocati, di udienze istruttorie che non saranno tenute. A tal fine è opportuno che i difensori siano notiziati per tempo di eventuali impedimenti del giudice e/o di rinvii. Per altro verso, è indispensabile che i difensori notizino il giudice di eventuali trattative e/o accordi transattivi che rendano inopportuna l'assunzione delle prove orali, chiedendo un rinvio con comunicazione al giudice istruttore (anche a mezzo

⁴ A rigore, il codice di rito prevede due udienze indispensabili: la prima udienza – la cui funzione è delineata dall'art. 183 c.p.c. – ed una udienza per l'assunzione delle prove orali (per le cause non documentali), al cui termine è possibile precisare le conclusioni. Il codice contempla, inoltre, due ulteriori udienze eventuali: una udienza per la discussione e la valutazione dei mezzi istruttori (il cui svolgimento è opportuno ove si segua l'interpretazione dell'art. 183 VII comma c.p.c. fatta propria da una larga parte - ma non da tutti - i giudici del tribunale di Reggio Emilia e salvo che il giudice non ritenga comunque di potere decidere riservando la decisione al deposito delle memorie istruttorie, senza ulteriore udienza); una udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale o l'inizio della finale trattazione scritta.

e-mail) almeno nel giorno precedente⁵.

In ogni caso di impedimento allo svolgimento di un'udienza è opportuna la comunicazione al giudice istruttore anche a mezzo e-mail almeno 24 ore prima⁶.

L'osservatorio ritiene che al fine di assicurare che l'assunzione delle prove orali avvenga in una sola udienza sia indefettibile il rigoroso utilizzo dello strumento della sanzione pecuniaria sin dalla prima udienza fissata per l'escussione, ogni qual volta l'assenza del teste non sia giustificata mediante evidenza documentale (a mezzo, ad es., di una certificazione medica, a nulla valendo la mera auto certificazione di un impedimento), salvo successiva revoca in caso di produzione della documentazione. È opportuno che il relativo avvertimento contenuto nell'atto di intimazione ex art. 103, II comma n. 4 disp. att. abbia caratteri grafici ben visibili e sia tale da essere ben compreso dal testimone.

È opportuno, inoltre, che l'atto di intimazione sia comunicato al testimone ben prima del termine di sette giorni previsti dall'art. 103 disp. att., così che i testimoni siano posti nella condizione di programmare la loro presenza in udienza. È opportuno che l'atto di intimazione contenga tutte le informazioni dirette a porre i testi nella condizione di trovare agevolmente il Tribunale e la stanza ove si terrà l'udienza (indirizzo, piano, numero della stanza). In caso di tenuta in altra stanza sarà cura della cancelleria apporre il relativo avviso all'ingresso della stessa.

Anche l'interrogatorio formale non deve essere differito, salvo che la parte provi un impedimento oggettivo.

Al fine di facilitare la lettura degli atti, l'osservatorio auspica che nella verbalizzazione delle deposizioni testimoniali non si faccia mero riferimento al capitolo attraverso l'indicazione di «è vero» / «non è vero» ma si dia conto dei fatti narrati dal teste.

La parte che richieda una c.t.u. dovrebbe formulare la relativa proposta di quesito. La controparte dovrebbe comunicare nel successivo atto difensivo se aderisce o meno al quesito, indicando eventualmente una proposta di quesito alternativo. Ovviamente, la formulazione del quesito è comunque prerogativa del giudice istruttore. L'osservatorio ritiene auspicabile che l'ordinanza di ammissione delle prove contenga già l'indicazione del quesito, così da consentirne alle parti il vaglio prima dell'udienza di conferimento dell'incarico. Al fine di facilitare il conferimento dell'incarico, l'osservatorio auspica l'adozione di un modulo di verbale prestampato.

Ogni questione di natura tecnica deve essere affrontata dal c.t.u. e dai c.t.p. nell'ambito del modulo procedimentale definito dal nuovo art. 195 III

⁵ In ogni caso, si rammenta che al fine di evitare decadenze è sempre indispensabile intimare i testimoni e portare le parti interrogando in udienza, salvo che non vi sia un'espressa autorizzazione del giudice istruttore.

⁶ È difatti fortemente avvertito dai giudici il rischio che il lavoro di preparazione dell'udienza risulti vano perché le parti abbiano ommesso di comunicargli la presenza di accordi o di altri impedimenti.

comma c.p.c.. Nell'udienza successiva al deposito della relazione peritale sarà possibile trarre le conseguenze di natura giuridica o, ad es., eccepire l'eventuale nullità della consulenza, mentre non dovrebbero trovare spazio questioni tecniche su cui hanno dibattuto già i consulenti tecnici e che saranno vagliati in sentenza.

La riduzione del numero di udienze per processo consente ai difensori di presenziare alle stesse personalmente, escludendo il ricorso a sostituti che non siano pienamente a conoscenza della causa e che non siano in grado di adottare le decisioni e di esperire il tentativo di conciliazione.

Reggio Emilia, 13/10/2011

...

L'osservatorio ha ritenuto opportuno predisporre una breve serie di regole di comportamento dirette ad indirizzare le modalità di redazione degli atti del processo.